OM3 mym0	
STATUTO	
TITOLO I	
Denominazione - Sede - Oggetto - Durata	
Articolo 1) - Denominazione	
È costituita una Società per Azioni denominata:	
"EXPERT.AI S.P.A.".	
Articolo 2) - Sede legale	
Expert.ai S.p.A. (di seguito la "Società" ovvero	
"Expert.ai") ha sede legale nel Comune di Rovereto	
(Trento), all'indirizzo risultante al Registro	
Imprese.	
Il domicilio legale di ogni socio per ogni rapporto	
 con la Società si intende eletto presso l'indirizzo	
risultante dal libro soci.	
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di	
istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali,	
agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi	
nonché di trasferire la sede sociale nel territorio	
nazionale.	
Articolo 3) - Oggetto Sociale	
La Società ha per oggetto la produzione e la	
manutenzione di programmi per elaboratori (software)	

e di elaboratori elettronici ed apparecchiature	
connesse (hardware), l'esercizio di consulenze nel	
campo dell'informatica, anche con riferimento a	
strutture aziendali ed organismi di altra natura, la	
commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, di	
programmi per elaboratori (software) e di elaboratori	
elettronici ed apparecchiature connesse (hardware),	
e di qualsiasi altro prodotto inerente al campo	
informatico, la organizzazione di corsi, seminari e	
convegni, nonché la elaborazione di dati per conto	
terzi.	
Potrà inoltre pubblicare giornali, periodici, libri	
e riviste in campo informatico e multimediale.	
La Società potrà inoltre, in via strumentale al	
conseguimento dell'oggetto sociale, compiere	
operazioni industriali, commerciali, immobiliari,	
mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei	
confronti del pubblico, assumere quote, interessenze	
e partecipazioni in altre società, concedere, senza	
carattere di professionalità, avalli e fidejussioni	
anche a favore di terzi; contrarre mutui attivi e	
passivi, anche ipotecari, fatta eccezione per quelli	
che la legge riserva a favore degli istituti di	
credito.	

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e	
con esclusione delle attività riservate agli iscritti	
in albi professionali o speciali e di quelle vietate	
dalle vigenti e future disposizioni legislative.	
Articolo 4) - Durata	
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre	
2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) ma potrà	
essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con	
deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di	
legge.	
TITOLO II	
Capitale sociale - Azioni - Strumenti Partecipativi - Obbligazioni - Finanziamenti - Recesso -	
Partecipazioni Rilevanti - Offerta pubblica di acquisto	
Articolo 5) - Capitale sociale	
Il capitale sociale è fissato in Euro 514.592,41	
(cinquecentoquattordicimilacinquecentonovantadue vir	
gola quarantuno) diviso in n. 51.459.241 (cin	
quantunomilioniquattrocentocinquantanovemiladuecent	
oquarantuno) azioni con valore nominale inespresso.	
Il capitale può essere aumentato con l'emissione di	
nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante	
delibera dell'Assemblea Straordinaria, che	
determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali	

azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale	
può inoltre essere aumentato mediante conferimenti	
in natura, osservando le disposizioni di legge.	
L'Assemblea Straordinaria in data 29 giugno 2020 ha	
deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349	
del Codice Civile, di aumentare gratuitamente ed in	
via scindibile, entro il termine ultimo del 31	
dicembre 2024, il capitale sociale, per massimi Euro	
32.000 (trentaduemila), corrispondenti ad un numero	
massimo di 3.200.000 (tremilioniduecentomila) azioni	
ordinarie, senza indicazione del valore nominale,	
aventi le stesse caratteristiche di quelle già in	
circolazione, con imputazione di Euro 0,01 (zero	
virgola zero uno) per ciascuna nuova azione ad	
incremento del capitale sociale nominale, a servizio	
del piano di stock grant denominato "Piano di Stock	
Grant 2020-2023" destinato ai dipendenti di Expert.ai	
e delle sue società controllate, approvato	
dall'Assemblea Ordinaria in pari data.	
L'Assemblea Straordinaria in data 29 giugno 2020 ha	
deliberato di aumentare il capitale sociale a	
pagamento, in via scindibile, con termine finale di	
sottoscrizione al 31 dicembre 2024 e con esclusione	
del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del	

Codice Civile, per massimi Euro 3.708.000	
(tremilionisettecentoottomila), comprensivi di	
sovrapprezzo, mediante emissione di massime n.	
1.800.000 (unmilioneottocentomila) nuove azioni	
ordinarie, senza indicazione del valore nominale ed	
aventi le medesime caratteristiche di quelle già in	
circolazione, da riservare ai beneficiari del piano	
di stock option denominato "Piano di Stock Option	
2020-2023", approvato dall'Assemblea Ordinaria in	
pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione	
per azione pari ad Euro 2,06 (due virgola zero sei)	
da imputarsi per Euro 0,01 (zero virgola zero uno) a	
capitale e per il residuo a sovrapprezzo.	
Le azioni da emettersi ai sensi del precedente	
paragrafo potranno essere sottoscritte nei termini e	
alle condizioni previste dal "Piano di Stock Option	
2020-2023".	
Articolo 5bis) - Delega agli Amministratori	
L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli	
Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice	
Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte	
il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato	

e per il periodo massimo di cinque anni dalla data	
della relativa deliberazione.	
L'Assemblea Straordinaria può altresì attribuire agli	
Amministratori, ai sensi dell'art. 2420-ter del	
Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più	
volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare	
determinato e per il periodo massimo di cinque anni	
dalla data della relativa deliberazione. Tale delega	
comprende anche quella relativa al corrispondente	
aumento di capitale.	
Articolo 5ter) - Azioni e strumenti finanziari in	
favore dei prestatori di lavoro	
È consentita, nei modi e nelle forme di legge,	
l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai	
prestatori di lavoro dipendenti della Società o di	
società controllate, mediante l'emissione di azioni	
e strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349 del	
Codice Civile.	
Articolo 6) - Azioni, Strumenti finanziari	
partecipativi, obbligazioni	
Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente	
trasferibili per atto tra vivi o successione mortis	
crastcristri per acco cra vivi o saccessione morers	

causa. Ciascuna azione dà d	iritto ad un voto. Il caso	
di comproprietà è regolato	dalla legge.	
L'Assemblea Straordinaria p	vuò deliberare l'emissione	
di strumenti finanziari p	artecipativi, forniti di	
diritti patrimoniali o di	diritti amministrativi in	
conformità alle disposizio	oni applicabili. Con la	
deliberazione di emission	e vengono stabilite le	
caratteristiche, i diritt	ci che conferiscono, le	
sanzioni per inadempimen	to e le modalità di	
trasferimento e di circolaz	cione.	
La Società può emetter	re obbligazioni, anche	
convertibili, nel rispetto	o delle disposizioni di	
legge. La competenza per l'	emissione di obbligazioni	
non convertibili è attribui	ta al Consiglio di	
Amministrazione.		
Articolo 7) - E	Finanziamenti	
La Società ha facoltà di ac	quisire mutui, prestiti e	
finanziamenti dai soci, nel	rispetto delle modalità,	
dei termini e delle con	ndizioni previste dalla	
normativa vigente.		
I finanziamenti effettuati o	dai soci alla Società sono	
da considerarsi infrut	tiferi, salvo diversa	
deliberazione dell'Assemble	ea.	

Articolo 8) - Recesso Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge. il diritto di recesso non spetta tuttavia in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione e/o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Articolo 9) - Partecipazioni rilevanti A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, ciascun socio dovrà comunicare alla Società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento), ovvero la riduzione al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie

di volta in volta previste dalla normativa e dai	
regolamenti applicabili.	
La comunicazione dovrà avvenire entro cinque giorni	
di mercato aperto dall'operazione che ha determinato	
il sorgere dell'obbligo mediante invio di	
raccomandata da inviarsi alla sede legale della	
Società all'attenzione del Presidente del Consiglio	
di Amministrazione.	
La mancata comunicazione del superamento o variazione	
delle soglie rilevanti comporta la sospensione del	
diritto di voto relativamente alle azioni per le	
quali è stata omessa la comunicazione.	
Articolo 10) - Offerte pubbliche di acquisto	
A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla	
Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM	
Italia, si rendono applicabili per richiamo	
volontario ed in quanto compatibili le disposizioni	
 in materia di offerta pubblica di acquisto e di	
scambio obbligatoria relative alle società quotate di	
cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (qui di seguito,	
"TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di	
seguito, la "disciplina richiamata"), limitatamente	

Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché	
qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni	
comporta la sospensione del diritto di voto sulla	
partecipazione eccedente.	
Art. 10 bis) - Revoca dall'ammissione alle	
negoziazioni	
Qualora la Società richieda a Borsa Italiana la	
revoca dall'ammissione dei propri strumenti	
finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione	
di revoca informando anche il Nominated Advisor e	
deve informare separatamente Borsa Italiana della	
data preferita per la revoca almeno venti giorni di	
mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le	
deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la	
richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea con	
la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei	
partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà	
a qualunque delibera suscettibile di comportare,	
anche indirettamente, l'esclusione dalle	
negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia,	
così come a qualsiasi deliberazione di modifica della	
presente disposizione statutaria.	
TITOLO III	

Assemblee	
Articolo 11) - Assemblea	
L'Assemblea dei soci legalmente convocata e	
costituita rappresenta l'universalità dei soci e le	
sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e	
al presente Statuto, vincolano tutti i soci anche non	
intervenuti o dissenzienti.	
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di	
legge e deve essere convocata nella sede della	
Società o in qualsiasi altro luogo che sarà indicato	
nell'avviso di convocazione purché in Italia.	
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di	
Amministrazione ogniqualvolta l'organo	
amministrativo lo ritenga opportuno ovvero quando ne	
venga inoltrata richiesta ai sensi di legge.	
L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio	
deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni	
dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei	
casi previsti dall'art. 2364 comma 2 Codice Civile,	
entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
dell'esercizio sociale.	
L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato	
sul sito internet della Società nonché su uno dei	

seguenti quotidiani a diffusione nazionale "Il Sole-	
24 Ore", "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" almeno	
quindici giorni prima dell'Assemblea.	
Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il	
luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie	
costituenti l'ordine del giorno.	
Inoltre nell'avviso di convocazione saranno indicati	
il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda	
convocazione qualora la prima andasse deserta, ovvero	
per le eventuali ulteriori convocazioni, fermo	
restando che nei casi in cui le azioni della Società	
risultassero essere diffuse fra il pubblico in	
maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto	
degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis	
delle disposizioni di attuazione del Codice Civile,	
e 116 del TUF, in via concorrente con quanto precede,	
le assemblee - a scelta dell'organo amministrativo -	
potranno tenersi in unica convocazione.	
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può	
convocare l'Assemblea, previa comunicazione al	
Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando	
ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie	
funzioni.	

Anche in mancanza di formale convocazione,	
l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando	
è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa	
all'Assemblea la maggioranza dei componenti	
dell'organo amministrativo e la maggioranza dei	
membri del Comitato per il Controllo della Gestione.	
In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi	
alla discussione degli argomenti sui quali non si	
ritenga sufficientemente informato.	
Articolo 12) - Diritto di intervento e di voto	
Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli	
aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione	
sia attestata secondo le modalità ed entro i termini	
previsti dalle disposizioni legislative e	
regolamentari pro tempore vigenti.	
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea,	
mediante delega scritta ad altra persona, esclusi gli	
Amministratori ed i dipendenti della Società.	
Articolo 13) - Presidenza dell'Assemblea,	
svolgimento	
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
di Amministrazione e in sua assenza dal Vice	
Presidente, se nominato. Oppure, in ulteriore	

subordine, dal consigliere più anziano di età. In via	
ancora subordinata, ed ove nessuno dei soggetti che	
precedono sia fisicamente presente nel luogo	
dell'adunanza, l'Assemblea designa come Presidente	
uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza	
semplice del capitale presente.	
L'Assemblea a maggioranza semplice del capitale	
presente nomina un segretario, anche non socio, per	
la redazione del verbale, quando questo non debba	
essere redatto da un Notaio a sensi di legge.	
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità	
della costituzione dell'Assemblea, accerta	
l'identità e la legittimazione dei presenti, regola	
lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i	
risultati delle votazioni. È ammessa la possibilità,	
qualora ciò sia stabilito dall'organo amministrativo,	
che le adunanze assembleari si tengano in audio o	
videoconferenza, con intervenuti dislocati in due o	
più luoghi, contigui o distanti, audio video	
collegati, a condizione che siano rispettati il	
metodo collegiale e i principi di buona fede e di	
parità di trattamento tra i soci. In particolare è	
necessario che: (a) sia consentito al Presidente	

dell'Assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di	
Presidenza, accertare l'identità e la legittimazione	
degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
della votazione; (b) sia consentito al soggetto	
verbalizzante percepire adequatamente gli eventi	
assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia	
consentito agli intervenuti partecipare alla	
discussione e alla votazione simultanea sugli	
argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati	
nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video	
collegati a cura della Società, nei quali gli	
intervenuti potranno affluire. Verificatisi tali	
presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel	
luogo in cui si trovano il Presidente della seduta e	
il soggetto verbalizzante.	
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da	
verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario	
o dal Notaio. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria	
deve essere redatto da un Notaio.	
Articolo 14) - Quorum e competenze	
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente	
costituita con le maggioranze stabilite dalla legge,	

e delibera su tutte le materie riservate dalla legge	
o dal presente Statuto alla sua competenza.	
A partire dal momento in cui, e fino a quando, le	
azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM	
Italia Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria	
la preventiva autorizzazione dell'Assemblea	
Ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1(5),	
Codice Civile, nelle sequenti ipotesi:	
(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri	
cespiti che realizzino un "reverse take over" ai	
sensi del Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo	
del Capitale;	
(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri	
cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale	
del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia	
Mercato Alternativo del Capitale;	
(iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni	
sull'AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale,	
fermo restando che in tal caso l'Assemblea delibera	
con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per	
cento) degli azionisti presenti.	
In caso l'Assemblea sia chiamata ad approvare ai	
sensi di legge, ovvero ad autorizzare ai sensi del	
	1

adottata dalla Società in relazione ad operazioni con	
parti correlate che sono di competenza dell'Assemblea	
o che debbano da questa essere autorizzate, nel caso	
in cui le valutazioni dell'organo di controllo in	
merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza	
siano negative, l'Assemblea potrà approvare ovvero	
autorizzare tale operazione deliberando, oltre che	
con le maggioranze richieste dalla legge, anche con	
il voto favorevole della maggioranza dei soci non	
correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che	
gli stessi rappresentino, al momento della votazione,	
almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale	
con diritto di voto della Società. Qualora i soci non	
correlati presenti in Assemblea non rappresentino la	
percentuale di capitale votante richiesta, sarà	
sufficiente, ai fini dell'approvazione	
dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze	
di legge.	
TITOLO IV Amministrazione	
Articolo 15) - Consiglio di Amministrazione	
La Società è amministrata, secondo il sistema	
monistico di amministrazione e controllo, da un	
Consiglio di Amministrazione composto da un minimo	

di 5 a un massimo di 12, nominati dall'Assemblea dopo	
averne stabilito il numero, all'interno del quale è	
costituito il Comitato per il Controllo sulla	
Gestione composto da 3 membri.	
I componenti del Consiglio di Amministrazione, che	
possono essere anche non soci, durano in carica tre	
esercizi sociali ovvero per il minor periodo	
stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.	
Articolo 16) - Requisiti dei membri del Consiglio di	
Amministrazione	
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione	
devono possedere i requisiti di onorabilità di cui	
all'art. 147-quinquies del d.lgs. n. 58 del 24	
febbraio 1998 e successive modifiche (il "TUF"). La	
perdita dei requisiti previsti statutariamente e	
normativamente comporta la decadenza dalla carica di	
Amministratore.	
Almeno un terzo dei componenti il Consiglio di	
Amministrazione devono essere scelti tra i candidati	
che siano preventivamente individuati secondo la	
normativa, anche regolamentare, applicabile pro-	
normativa, anche regoramentare, applicabile pro-	
tempore, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM di	
volta in volta in vigore, e possiedano i requisiti	

di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF e	
dall'art. 2399 del Codice Civile, fatti salvi gli	
ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo	
agli Amministratori ai fini dell'applicazione della	
normativa di autodisciplina, ove recepita dalla	
Società. Il venir meno del requisito di indipendenza	
in capo a un Amministratore, che non sia membro del	
Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne	
determina la decadenza, se i requisiti permangono in	
capo al numero minimo di Amministratori che devono	
possedere tale requisito secondo la normativa vigente	
e il presente Statuto.	
Articolo 17) - Requisiti dei membri del Comitato per	
il Controllo sulla Gestione	
Fermo quanto disposto dal precedente art. 16, i	
membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione	
devono possedere i requisiti di professionalità e di	
onorabilità previsti dalla normativa vigente, i	
requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399 del	
Codice Civile e da eventuali codici di autodisciplina	1
ove recepiti dalla Società.	
Almeno un componente del Comitato per il Controllo	
sulla Gestione o almeno due, nel caso in cui il	

predetto comitato sia composto da 4 o più membri,	
devono essere scelti tra gli iscritti nel registro	
dei revisori legali	
Il venir meno di uno dei predetti requisiti in capo	
ad un componente del Comitato per il Controllo sulla	
-	
Gestione ne determina, altresì, la decadenza come	
Amministratore a meno che, trattandosi di componente	
tratto dalla lista di maggioranza, tra gli altri	
Amministratori in carica ve ne sia almeno uno in	
possesso dei requisiti previsti dalla normativa	
vigente per sostituirlo quale componente del Comitato	
per il Controllo sulla Gestione, anche tenuto conto	
del numero di componenti del Comitato per il	
Controllo sulla Gestione come determinato dal	
Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso,	
il componente del Comitato per il Controllo sulla	
Gestione cessato manterrà la carica di Amministratore	
Articolo 18) - Nomina dei membri del Consiglio di	
Amministrazione	
La nomina dei componenti il Consiglio di	
Amministrazione è effettuata sulla base di liste di	
candidati, secondo le modalità di seguito elencate.	
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti	
che, da soli o insieme ad altri azionisti,	

rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del	
capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea	
Ordinaria, e il Consiglio di Amministrazione. Ogni	
azionista può concorrere a presentare una sola lista.	
Le liste contengono un numero di candidati non	
superiore al numero dei membri da eleggere, elencati	
mediante un numero progressivo e, nel rispetto delle	
disposizioni relative alla composizione del Consiglio	
di Amministrazione di cui alla normativa vigente e	
al presente Statuto, recano evidenza dei candidati	
in possesso dei requisiti richiesti per i membri del	
Comitato per Controllo sulla Gestione. Le liste	
indicano inoltre almeno un candidato, ovvero due	
qualora il Consiglio sia composto da più di sette	
membri, che sia stato preventivamente individuato o	
valutato positivamente dal Nominated Advisor e che	
sia in possesso dei requisiti di indipendenza	
stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. Ogni candidato	
potrà presentarsi in una sola lista a pena di	
ineleggibilità.	
Le liste presentate dagli azionisti sono depositate	
presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima	
di quello fissato per l'Assemblea in prima	

convocazione ovvero, qualora la data di eventuali	
convocazioni successive non sia indicata nell'avviso	
di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di	
quello fissato per ciascuna convocazione. La lista	
presentata dal Consiglio di Amministrazione e la	
documentazione relativa ai candidati è messa a	
disposizione del pubblico presso la sede sociale e	
sul sito internet della Società almeno 10 (dieci)	
giorni prima dell'Assemblea. Unitamente alle liste	
sono depositati i curriculum professionali di ciascun	
candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi	
accettano la candidatura e attestano, sotto la	
propria responsabilità, l'insussistenza di cause di	
incompatibilità e di ineleggibilità nonché	
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa	
vigente per ricoprire la carica di Amministratore e	
l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi	
come Amministratore indipendente. Le liste presentate	
dagli azionisti e la documentazione relativa ai	
candidati sono messe a disposizione del pubblico	
presso la sede sociale e sul sito internet della	
Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea	
Al fine di provare la legittimazione alla	
presentazione delle liste da parte degli azionisti,	

si avrà riguardo al numero di azioni che risultino	
registrate a favore del socio nel giorno in cui le	
liste sono depositate presso la Società. La relativa	
certificazione può essere prodotta anche	
successivamente al deposito purché entro il termine	
previsto per la pubblicazione delle liste da parte	
della Società.	
Risulteranno eletti: (i) dalla lista che avrà	
ottenuto il maggior numero di voti, candidati in	
numero pari al numero di Amministratori da nominare,	
meno uno; (ii) della lista che abbia ottenuto il	
secondo miglior risultato e che non sia collegata in	
alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che	
hanno presentato o votato la lista risultata prima	
per numero di voti il primo candidato in possesso dei	
requisiti richiesti dall'art. 17 dello Statuto.	
Il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il	
secondo miglior risultato e che non sia collegata in	
alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che	
hanno presentato o votato la lista risultata prima	
per numero di voti, assume la carica di Presidente	
del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Non si	
terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella	

che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora	
esse non abbiano conseguito una percentuale di voti	
almeno pari a quella richiesta dal presente Statuto	
per la presentazione delle liste stesse.	
In caso di presentazione di una sola lista, il	
Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti	
i candidati della lista unica; in tale circostanza	
la carica di Presidente del Comitato per il Controllo	
sulla Gestione sarà determinato dal Comitato per il	
Controllo sulla Gestione tra i suoi membri.	
Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per	
qualsiasi ragione, uno o più Amministratori diversi	
dai membri del Comitato per il Controllo sulla	
Gestione, procederà alla loro sostituzione mediante	
cooptazione di candidati con pari requisiti. Se	
vengano a cessare, per qualsiasi motivo,	
Amministratori che sono membri del Comitato per il	
_	
Controllo sulla Gestione, subentra il primo dei	
candidati idonei che risulti non eletto della lista	
di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In	
mancanza di candidati idonei nella lista di	
provenienza dell'Amministratore da sostituire, il	
 membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	
venuto a cessare è nominato mediante cooptazione e	

sarà confermato alla prima assemblea utile della	
Società.	
Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata	
presentazione di liste, la nomina di consiglieri al	
di fuori del rinnovo dell'intero organo	
amministrativo o il caso di integrazione del numero	
di consiglieri a seguito di loro sostituzione o	
decadenza) la nomina degli Amministratori non possa	
avvenire secondo quanto previsto nel presente	
articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con	
le maggioranze di legge.	
Se, per qualunque causa, viene a mancare la	
maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio	
si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere	
convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti	
in carica per la ricostituzione dello stesso.	
Articolo 19) - Presidente del Consiglio di	
Amministrazione	
Qualora non via abbia provveduto l'Assemblea, il	
Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri	
un Presidente e può nominare un Vice Presidente.	

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è	
sostituito dal Vice Presidente, ovvero, in caso di	
assenza o impedimento di quest'ultimo o qualora non	
sia stato nominato, dal consigliere di	
amministrazione più anziano d'età (fatto comunque	
salvo quanto previsto dal successivo articolo in tema	
di presidenza delle riunioni).	
Il Consiglio nomina un segretario scelto anche al di	
fuori dei suoi membri.	
Articolo 20) - Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo	
indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo	
diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte	
le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza	
o impedimento, l'Amministratore Delegato, lo giudichi	
necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta	
domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato a mezzo	
avviso da recapitare ai consiglieri almeno cinque	
giorni prima della riunione, ovvero, nei casi di	
urgenza, almeno un giorno prima, con lettera	
raccomandata (anche consegnata a mano) o con	

messaggio di posta elettronica o fax o altro mezzo,	
che provi l'effettivo ricevimento.	
In mancanza di formale convocazione, le riunioni del	
Consiglio saranno comunque valide con la presenza di	
tutti i membri.	
Il Consiglio è regolarmente costituito con la	
maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto	
di chi presiede. Se lo ritiene opportuno, il	
Presidente può invitare alle adunanze del Consiglio	
dipendenti della Società ovvero convocare esperti per	
la trattazione di materie di contenuto tecnico o che	
richiedono competenze specifiche.	
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del	
Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza e/o	
impedimento, dal Vice Presidente o	
dall'Amministratore Delegato, se nominati. Oppure,	
in ulteriore subordine, dal consigliere più anziano	
di età. In via ancora subordinata ed ove nessuno dei	
soggetti che precedono sia fisicamente presente nel	
luogo dell'adunanza, il Consiglio designa come	

Presidente uno qualsiasi degli intervenuti, a	
maggioranza semplice degli stessi.	
È ammessa la possibilità che le riunioni del	
Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o	
videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti	
possano essere identificati e sia loro consentito	
seguire la discussione ed intervenire in tempo reale	
alla trattazione degli argomenti affrontati;	
verificandosi questi requisiti il Consiglio si	
considererà tenuto nel luogo dove si trova il	
Presidente della seduta e dove deve, inoltre,	
trovarsi il segretario onde consentire la stesura e	
la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
Le deliberazioni del Consiglio si faranno risultare	
dal verbale redatto sull'apposito libro sociale a	
responsabilità del Presidente della seduta ed a cura	
del segretario nominato volta per volta dal	
Presidente della seduta o permanentemente dal	
Consiglio anche fra persone estranee alla Società ed	
al Consiglio. Nelle ipotesi previste dalla legge, il	
verbale del Consiglio sarà redatto da un Notaio.	
Articolo 21) - Competenze e poteri	

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più	
ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria	
amministrazione della Società, salvo quanto dalla	
legge e dal presente Statuto non sia inderogabilmente	
riservato all'Assemblea.	
Sono inoltre attribuite alla competenza dell'organo	
amministrativo, ferma restando la concorrente	
competenza dell'Assemblea Straordinaria, le	
decisioni previste dall'art. 2365, comma 2, Codice	
Civile.	
Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad	
operazioni con parti correlate che non siano di	
competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa	
essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione	
potrà approvare tali operazioni con parti correlate,	
da realizzarsi anche tramite società controllate, in	
deroga alle usuali disposizioni procedurali previste	
nella procedura interna per operazioni con parti	
correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto	
e alle condizioni previste dalla medesima procedura.	
La firma sociale e la rappresentanza della Società	
in giudizio, in qualsiasi grado e davanti a qualsiasi	
Autorità, sia giudiziaria, sia amministrativa, sia	

speciale, spettano al Presidente del Consiglio di	
Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato,	
all'Amministratore Delegato ed ai soggetti cui il	
Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, nei	
limiti delle rispettive attribuzioni.	
Articolo 22) - Organi delegati	
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui	
all'art. 2381 Codice Civile, potrà delegare, in tutto	
o in parte i suoi poteri ad uno o più Amministratori	
Delegati, determinandone poteri e attribuzione.	
Gli organi delegati, se nominati, forniscono al	
Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno	
trimestrale, adeguata informativa sul generale	
andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive	
deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per	
dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla	
Società e dalle sue controllate.	
Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
procuratori speciali per determinati affari o gruppi	
di affari nonché institori o mandatari in genere,	
determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso	

l'uso della firma sociale nonché i compensi nei	
limiti e nelle forme che esso giudica opportuno.	
Il Consiglio di Amministrazione può istituire	
comitati, composti da membri del Consiglio stesso,	
di natura consultiva o propositiva, determinando il	
numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli	
stessi attribuite.	
Articolo 23) - Remunerazione degli Amministratori	
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta,	,
oltre al rimborso delle spese sostenute per	
l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un	
compenso annuo che sarà determinato anno per anno,	
ovvero in unica soluzione per ciascuno degli esercizi	
sociali di durata della carica, dall'Assemblea	
Ordinaria convocata allo scopo o in sede di	
approvazione del bilancio d'esercizio. Il compenso	
può essere costituito, in tutto o in parte, da una	
partecipazione agli utili o dall'attribuzione del	
diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato	
azioni di futura emissione.	
Agli Amministratori potrà inoltre essere attribuito,	
al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo	
da accantonarsi a titolo di trattamento di fine	

mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica	
soluzione al termine del rapporto stesso.	
L'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i	
componenti del Comitato per il Controllo sulla	
Gestione, che è determinato in misura fissa ed uguale,	
ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente	
dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.	
La remunerazione degli Amministratori investiti di	
particolari cariche è stabilita dal Consiglio di	
Amministrazione, sentito il parere Comitato per il	
Controllo sulla Gestione. L'Assemblea può determinare	
un importo complessivo per la remunerazione di tutti	
gli Amministratori, inclusi quelli investiti di	
particolari cariche.	
TITOLO V	
Comitato per il Controllo sulla Gestione - Controllo contabile	
Articolo 24) - Nomina del Comitato per il Controllo	
sulla Gestione	
La nomina dei membri del Comitato per il Controllo	
sulla Gestione spetta al Consiglio di Amministrazione	
nel rispetto di quanto previsto dall'17; essi durano	
in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	

Il loro incarico scade alla data dell'Assemblea che	
approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio	
della loro carica.	
Articolo 25) - Poteri del Comitato per il Controllo sulla Gestione	
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione esercita	
i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalla	
normativa vigente, ivi inclusa la vigilanza	
sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari	
e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta	
amministrazione.	
Articolo 26) - Funzionamento del Comitato per il	
Controllo sulla Gestione	
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può	
adottare un regolamento avente a oggetto le modalità	
di suo funzionamento, previo esame e parere da parte	
del Consiglio di Amministrazione.	
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione deve	
riunirsi almeno ogni novanta giorni; le riunioni del	
Comitato per il Controllo sulla Gestione sono valide	
quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e	
le sue deliberazioni sono prese a maggioranza	
assoluta dei voti dei componenti presenti. A parità	
di voti, prevale il voto del Presidente.	

Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla	
Gestione possono essere tenute mediante l'utilizzo	
di sistemi di collegamento a distanza nel rispetto,	
per quanto applicabile, dell'art. 20 del presente	
Statuto.	
Articolo 27) - Revisione legale dei conti	
Il controllo contabile è esercitato da una società di	
revisione iscritta nell'apposito Registro istituito	
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità	
si applicano le previsioni di legge.	
TITOLO VI	
Bilancio ed utili	
Articolo 28) - Esercizi sociali	
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di	
ogni anno. Al termine di ciascun esercizio sociale	
il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
redazione del bilancio a norma di legge.	
Articolo 29) - Ripartizione degli utili	
Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al	
cinque per cento da assegnare alla riserva legale	
fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del	
capitale sociale, saranno ripartiti tra gli azionisti	

in proporzione alle azioni da ciascuno di essi	
possedute, salvo diversa destinazione dell'Assemblea	
Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e	
nei termini fissati dall'Assemblea.	
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la	
distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e	
nelle forme di legge.	
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal	
giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti	
a favore della Società.	
TITOLO VII	
Disposizioni finali	
Articolo 30) - Scioglimento e liquidazione	
Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi	
causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea	
determinerà le modalità della liquidazione e nominerà	
uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme	
inderogabili di legge.	
Articolo 31) - Rinvio alla legge	
Per quanto non espressamente contemplato nel presente	
Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute	
nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.	